

**TRIBUNALE DI GELA**  
**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**fra Magistrati e Avvocati**

**per la regolamentazione delle modalità attraverso cui richiedere la liquidazione dei compensi professionali per la difesa delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e provvedere alla loro liquidazione**

**SETTORE CIVILE**

L'8/3/2018, nell'Ufficio del Presidente del Tribunale di Gela, alla presenza del Presidente Dott. Paolo Fiore, del Magistrato coordinatore della Sezione Civile del Tribunale di Gela, Dott.ssa Veronica Vaccaro, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Gela, Avv. Gioacchino Marletta,

premessi che

si concorda sull'opportunità di regolamentare tempi e modalità attraverso cui i difensori delle parti ammesse - negli affari civili - al patrocinio a spese dello Stato dovranno redigere le relative istanze e corredarle dei necessari documenti, così da consentire ai Magistrati di esitare esse nel più breve tempo possibile ed agli uffici di cancelleria preposti di evadere celermente i consequenziali adempimenti;

si concorda altresì sull'opportunità di individuare regola unitaria quanto alla documentazione da allegare all'istanza stessa;

il presente protocollo è in linea con le prassi suggerite dal Ministero della Giustizia giusta nota n. 6162 del 10/1/2018.

ciò premesso, si conviene quanto segue:

- 1) l'Avvocato che deposita l'istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'opera prestata deve in essa indicare tutti i propri dati, il codice fiscale e la **pec attiva e registrata nel REGINDE**, il riferimento specifico al procedimento trattato (indicando il n.ro di r.g. e il provvedimento che lo ha definito) e tutti gli altri elementi che ritiene utili per la deliberazione dell'istanza;
- 2) l'Avvocato deve anche depositare copia della delibera del COA di ammissione del proprio assistito al patrocinio a spese dello Stato;
- 3) l'Avvocato deve provvedere, inoltre, al deposito di certificazione rilasciata dal COA da cui risulti la sua iscrizione nell'Albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato **O IN ALTERNATIVA** l'autocertificazione (corredata di copia del documento d'identità) dello stesso Avvocato che attesti la predetta iscrizione nell'Albo speciale, autocertificazione che deve avere la stessa data dell'istanza di liquidazione;
- 4) l'Avvocato, **solo nel caso in cui il procedimento giudiziario si concluda in anno FISCALE successivo a quello di ammissione al beneficio**, deve provvedere al deposito di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, corredata di copia del documento d'identità del dichiarante) della persona ammessa al beneficio suddetto da cui risulti la permanenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio stesso negli anni fiscali successivi a quello di ammissione e sino a quello precedente alla definizione del procedimento;
- 5) l'Avvocato deve sempre provvedere al deposito dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, corredata di copia del documento d'identità del dichiarante) della persona ammessa al beneficio suddetto, da

cui risulti che essa non ha riportato condanne per reati ostativi alla concessione del beneficio (e dunque dichiarazione del seguente tenore: *“di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 291 quater del T.U. di cui al DPR 23/1/1973 n. 43 , limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80 e 74 , comma 1, del T.U. di cui al DPR 9/10/1990 n. 309 , nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”*).


Si concorda altresì sull’opportunità che le istanze di liquidazione dei compensi siano tempestivamente depositate dagli Avvocati interessati, contestualmente alla definizione del procedimento o subito dopo tale momento) al fine di consentire ai Magistrati la rapida definizione delle istanze e agli uffici di cancelleria l’archiviazione dei fascicoli.

Si concorda inoltre che per i procedimenti **contenziosi** in materia di Volontaria Giurisdizione si applicano, per la liquidazione dei compensi professionali degli Avvocati, i criteri previsti per la liquidazione dei compensi relativi al contenzioso civile ordinario.

Il Presidente del Tribunale di Gela e il Presidente del C.O.A. di Gela daranno la massima diffusione del protocollo d’intesa oggi approvato e convengono che esso esplicherà i suoi effetti con decorrenza dall’8/03/2018 .


Il Presidente del Tribunale di Gela

Dott. Paolo Fiore



Il Magistrato coordinatore  
della Sezione Civile del  
Tribunale di Gela

Dott.ssa Veronica Vaccaro



Il Presidente del Consiglio dell’Ordine  
degli Avvocati di Gela  
Avv. Gioacchino Marletta

